

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1163-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1973
(V. Stampato n. 1404)*

presentato dal Ministro del Tesoro

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1973*

**Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata**

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge si ripromette di modificare ed integrare, come già è detto nel titolo, l'articolo 4 della legge 25 settembre 1968, n. 1089.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

a) viene reso più esplicito e preciso il diritto degli enti pubblici economici di beneficiare di crediti agevolati e di interventi dell'IMI nella spesa di ricerca, essendo dubbia o, quanto meno, incerta al riguardo la norma precedente;

b) gli interventi nella spesa di ricerca, che erano stati fissati nella misura non superiore al 70 per cento del costo dei progetti, possono adesso essere elevati fino all'ammontare complessivo delle spese previste quando, a giudizio del CIPE, esistono eccezionali motivi di promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro;

c) è previsto per la prima volta un contributo nella spesa in misura non superiore al 20 per cento per la realizzazione di progetti di ricerca aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi di volta in volta dal CIPE;

d) è meglio individuato il ruolo del Ministro della ricerca scientifica, cui verrebbe affidato il compito di verificare la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale prima del loro esame da parte del CIPE.

Sulla necessità di sviluppare la ricerca applicata in Italia anche a mezzo di ulteriori finanziamenti statali nessuno solleva dubbi, anzi, se qualche dubbio affiora, esso è riferibile alla modestia dei mezzi rispetto all'ampiezza dei compiti che, in un sistema di avanzato sviluppo industriale, dovrebbe svolgere la ricerca applicata.

Aggiungere da parte mia che, essendo l'Italia un paese povero di materie prime, debba essa sforzarsi di esportare in misura sempre più larga l'unica cosa che può avere e cioè il valore aggiunto e la tecnologia progredita se vuole mantenere la posizione di grande paese industriale, sarebbe superfluo,

tanto è ampiamente noto questo peculiare aspetto della nostra economia.

Ed è altrettanto superfluo ricordare come il nostro Paese non è certo ai primi posti in fatto di ricerca applicata rispetto agli altri paesi dell'Europa.

Ebbene, se tutti i gruppi politici sono concordi nel giudicare favorevolmente un programma di ulteriori finanziamenti per lo sviluppo della ricerca applicata, in che cosa consistono e su che cosa si fondano le critiche a questo disegno di legge?

Esse concernono fundamentalmente i criteri di applicazione della legge ritenuti da taluni assai discutibili o del tutto negativi.

* * *

Una prima serie di osservazioni critiche nasce da una certa confusione fra ricerca scientifica e ricerca applicata, ritenendosi di potere misurare l'efficacia dell'una con i risultati dell'altra e viceversa.

In verità la ricerca scientifica è cosa diversa dalla ricerca applicata, anche se è logico pensare che questa debba avvalersi di taluni fondamentali risultati di quella.

La ricerca scientifica è ricerca di base ed i suoi risultati sono patrimonio della scienza e cioè di tutti: non si convertono automaticamente in fatti industriali, non danno luogo necessariamente e direttamente a fatti produttivi.

È bene quindi che essa sia svolta dalle Università, dalle Fondazioni, laboratori statali, eccetera, sotto la guida del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La ricerca applicata, invece, vuole essere un incentivo allo sviluppo economico, un momento del processo produttivo da ritenersi propedeutico alla produzione appunto di nuovi prodotti e di nuove tecnologie, nonchè alla individuazione di nuovi mercati.

La ricerca applicata è quindi specificatamente finalizzata al tipo di organizzazione del lavoro e della produzione di questa o quella impresa industriale che voglia porsi l'obiettivo di migliorare le sue strutture per esigenze di mercato interno o internazionale.

Chiariti questi concetti, appare allora infondato il rilievo di coloro che accettano malvolentieri la gestione del Fondo da parte dell'IMI. Mi sembra al riguardo fuori di ogni dubbio che proprio una grande banca come l'IMI possa, meglio di qualsiasi altro organo, valutare l'attendibilità e l'utilità di una richiesta di finanziamento intesa a garantire il raggiungimento degli obiettivi industriali dichiarati.

Un possibile incremento dell'attività produttiva di un'impresa o di un consorzio di imprese, il miglioramento della competitività, un utile aumento del livello occupazionale, l'adeguamento delle strutture produttive alle più redditizie tecnologie concorrenti, sono tutte cose che rientrano nella logica e nei compiti di un programma di sviluppo produttivo specifico e perciò nella logica e nei compiti di una banca del tipo dell'IMI.

Il suo ruolo non può quindi non essere preminente nelle più delicate e concrete fasi istruttorie di ogni istanza presentata.

Da questa stessa logica nasce il necessario rispetto della segretezza dei risultati della ricerca applicata, essendo essa una delle condizioni stimolanti dell'interesse di una impresa che decida di impiegare dei capitali per averne un utile: utile che ovviamente si riflette su tutta l'economia del Paese.

La proposta, quindi, di coloro che preferirebbero la pubblicità dei risultati della ricerca, man mano che fossero acquisiti, non può considerarsi producente, ma scoraggiante ai fini della migliore e più efficace funzionalità del Fondo.

Ma l'IMI ha una struttura organizzativa tale da garantire la più seria valutazione di merito delle istanze di ricerca presentate dalle imprese?

Si ha notizia che l'IMI, proprio in considerazione delle caratteristiche particolari del Fondo, ha costituito un servizio *ad hoc* dotato di autonomia. Per la parte tecnica sono stati assunti laureati in varie discipline scientifiche che avessero al loro attivo una vasta esperienza industriale di ricerca, mentre per la parte più squisitamente scientifica si è servito della consulenza di « esperti

scientifici » imparziali, scelti nell'ambito delle Università, delle Stazioni sperimentali e dei laboratori del CNR.

Da questa impostazione di lavoro si sono potuti registrare effetti positivi che vanno anche al di là di quelli delimitati dal particolare interesse industriale della ricerca applicata.

Taluni di questi effetti positivi sono:

a) l'istituzionalizzazione di un colloquio, dapprima inesistente, tra gli organi decisionali delle aziende ed i loro centri di ricerca;

b) l'avviamento di un colloquio costruttivo, pur esso prima inesistente e sporadico, tra il mondo accademico da un lato e quello industriale dall'altro;

c) un invito alla collaborazione industriale, su suggerimento dell'IMI, tutte le volte che questo Istituto si è trovato di fronte a progetti di ricerca analoghi o sul piano esecutivo o sugli obiettivi;

d) una più marcata sensibilizzazione delle imprese sulla inderogabile esigenza di programmare le ricerche.

La conclusione che si può quindi trarre serenamente da tutto questo è che l'IMI dispone di una struttura organizzativa tale da garantire la più seria e proficua gestione del Fondo.

* * *

Il sostegno della ricerca applicata nell'ambito della piccola e media impresa ha costituito un problema di notevole interesse politico.

Su parere di tutti i gruppi politici si auspica naturalmente che il Fondo non sia sordo alle istanze della piccola e media industria e che, in particolare, le esigenze della grande industria non schiaccino, sacrificando, quelle altre.

Penso che al riguardo non occorra spendere molte parole per ricordare quanto sia nell'obiettivo interesse dell'economia di un Paese l'esistenza di un tessuto piccolo e medio industriale assai avanzato sul piano tecnologico.

Questo obiettivo fondamentale di un equilibrato sviluppo economico dell'apparato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

produttivo del sistema deve però tener conto della difficoltà in cui si trova generalmente la piccola e media industria per quanto riguarda la possibilità di impegnarsi finanziariamente e di curare organizzativamente la ricerca applicata.

La ricerca applicata, invero, non tende a creare i centri di studio ove non esistono o le organizzazioni tecnicamente preparate ove neppure esse esistano; ma tende a servire ed a potenziare gli uni e le altre, quando sono esistenti, allo scopo di metterli nelle condizioni di svolgere utilmente la ricerca stessa.

Da qui la difficoltà di ottenere dalla piccola e media azienda risultati apprezzabili e tali da giustificare la spesa. Il problema, quindi, non va posto nei termini di una astratta filosofia manichea dall'apparente carattere sociale, secondo la quale andrebbe protetto il piccolo e non il grosso tessuto produttivo.

Tuttavia, l'orientamento dominante nella gestione del Fondo è stato costantemente caratterizzato dalla preferenza per le piccole e medie aziende, una volta che esse abbiano offerto spunti di speranza che i finanziamenti per la ricerca applicata non fossero stati inutilmente dispersi.

Ed infatti le aziende piccole che hanno presentato progetti fino al 31 dicembre 1973 sono 100 ed il costo dei progetti ammonta a 64.527,9 milioni di lire.

Il Fondo ha deliberato degli interventi per 29.269 milioni di lire, pari a circa il 23 per cento, laddove il CIPE aveva ipotizzato una riserva di finanziamenti pari al 15 per cento.

E perchè le piccole e medie aziende fossero incoraggiate a porre mente alla ricerca applicata come ad un interessante incentivo di sviluppo, sono state promosse delle associazioni fra di esse che hanno dato luogo a società con carattere consortile come la Tecnotessile e la Tecnofarmaci.

Penso quindi che, se la propensione dimostrata dalla gestione del Fondo verso il potenziamento e l'incoraggiamento della ricerca nell'ambito delle aziende piccole e medie è chiaramente documentabile dai dati statistici, non dovrebbe apparire fondata quel-

la tale filosofia delle preoccupazioni, che forse nasce da forzate concezioni classiste, applicate addirittura ad un settore dell'organizzazione produttiva il cui carattere è comunque capitalistico.

* * *

Rimane il problema del possibile impiego dei 100 miliardi, che con questo disegno di legge vengono aggiunti ai 150 miliardi di cui dispone fino ad oggi il Fondo.

Saranno i grandi gruppi industriali ad ipotecare questa somma?

E sarà in particolare l'Aeritalia ad assorbire la gran parte, o peggio, tutta la disponibilità del Fondo?

L'idea che l'Italia abbia potuto promuovere e accettare un accordo con una grande società americana, come la Boeing, allo scopo di rilanciare la nostra industria aeronautica sui mercati mondiali atterrisce taluni gruppi politici, come se si fosse trattato dell'evocazione di uno spettro perverso sulla nostra indipendenza nazionale.

A parte il fatto che la collaborazione tecnologica, scientifica e commerciale fra gli Stati del mondo non è generalmente condizionata dalla coincidenza delle ideologie di regime politico — e ne è prova la collaborazione sempre più auspicata e definita fra stati comunisti e stati ad economia aperta — non credo si possa criticare l'accordo dell'Aeritalia con la Boeing per ragioni di dinamica politica, quasi che tutto ciò che legghi l'economia italiana al mercato americano sia inquinante per il nostro Paese.

In un quadro mondiale in cui gli scambi commerciali superano gli steccati ideologici e sono piuttosto caratterizzati e condizionati dai preminenti interessi economici fra gli Stati contraenti, l'iniziativa dell'Aeritalia si colloca in termini di legittimità ed utilità.

Altri Paesi, come la Francia, hanno creduto di sperimentare la produzione di aerei tecnologicamente avanzatissimi: ma è venuto a mancare ad essi il necessario mercato e il tutto si è risolto in un grosso fallimento. Ebbene l'Italia ha bisogno non solo di produrre aerei, ma anche, ed in partico-

lare, di venderli. Si sa a tal riguardo che proprio il mercato americano diretto o quello da esso influenzato copre i 2/3 del mercato mondiale aeronautico.

Appare quindi conveniente e saggio che l'Italia si accinga a produrre, tenendo nel debito conto siffatto mercato reale e non quello astratto, fornito da un mal posto e troppo confuso ed equivoco nazionalismo economico. In materia non è quindi in giuoco l'indipendenza italiana, ma il suo reale interesse di Paese industriale.

Va oltre tutto osservato che la scelta dell'Aeritalia non intende essere preclusiva ad eventuali ed anzi più volte auspiccate cooperazioni con industrie europee, purchè siano fondate su validi presupposti commerciali.

La prima considerazione, quindi, che sorge dalle motivazioni dell'accordo fra l'Aeritalia e la Boeing è la seguente: non si tratta di accettare una subordinazione della nostra industria e della nostra indipendenza economica e politica all'America, ma si tratta della coincidenza di una nostra obiettiva convenienza economica e commerciale con le condizioni del mercato mondiale aeronautico.

Premesso tutto questo, non può non collocarsi in un contesto più sereno e serio la domanda: « Quanto l'Aeritalia assorbirà dei 100 miliardi finanziati con questo disegno di legge »?

Penso che neppure il Governo possa oggi precisare l'ammontare del finanziamento che non potrà non essere concesso all'Aeritalia perchè continui la ricerca intrapresa le cui spese sono state sostenute fino adesso dalla stessa società.

Non c'è dubbio però che un finanziamento dovrà pur esserci, così come alcun dubbio dovrebbe sussistere sulla programmazione di finanziamenti in favore di altri progetti di ricerca presentati da società che operano in settori diversi da quelli aeronautici.

Sarà il CIPE ovviamente a dare nel prossimo futuro le indicazioni del caso. Certo è, intanto, che l'Aeritalia, che fino ad oggi ha dovuto provvedere direttamente al finanziamento delle quote di spese a suo carico per l'avanzamento del programma di ricerca, si trova di fronte alla necessità di definire la

propria partecipazione alla continuazione del programma in misura adeguata ai mezzi di cui dispone e al supporto finanziario governativo che potrà esserle concesso attraverso — come previsto dal CIPE — il fondo IMI.

Sono stati, d'altra parte, predisposti i progetti per la realizzazione dell'impianto di Foggia ed il CIPE di recente ne ha dato il favorevole parere di conformità.

La localizzazione dell'industria aeronautica nel Mezzogiorno è da considerarsi ovviamente come un fatto positivo e tale da non potersi e non doversi pregiudicare frapponendo ostacoli solo apparentemente suoi.

Ma lo sviluppo di una seria e promettente industria aeronautica non va giudicata solo attraverso l'ottica meridionalistica, bensì per il valore che essa ha come industria nuova di alto valore aggiunto in un sistema produttivo, quale quello italiano, che deve seriamente pensare d'affacciarsi sui mercati mondiali con offerta di beni non soggetti alle materie prime d'importazione.

Deve pure il nostro sistema produttivo cercare qualcosa per i prossimi decenni, che non sia soltanto la chimica primaria o l'automobile o il frigorifero, dal momento che questi beni finiranno con l'essere prodotti anche da altri paesi oggi economicamente meno sviluppati del nostro.

Questo non significa che il Fondo per la ricerca applicata debba essere assorbito interamente dall'industria aeronautica, che si pensa di potenziare e promuovere proprio a mezzo dei noti accordi con la Boeing per quanto riguarda una tecnologia così complessa e delicata, ma significa che, fatti salvi gli interessi relativi al finanziamento di altri progetti di ricerca, debba pure essere presa in considerazione la necessità di non scoraggiare in alcun modo l'impianto di un'industria tanto utile al futuro dell'economia italiana.

Con queste considerazioni la maggioranza della Commissione, nel votare favorevolmente il disegno di legge, ne raccomanda al Senato la definitiva approvazione.

CAROLLO, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

9 ottobre 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, alla condizione che la decorrenza del medesimo sia spostata all'esercizio 1973 e che venga conseguentemente modificato il primo comma dell'articolo 3. Inoltre, il penultimo comma dello stesso articolo 3 dovrebbe essere così formulato:

« Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, è elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4.

Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo di cui al comma precedente in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonchè alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammon-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale e li sottopone all'approvazione del CIPE ».

Art. 3.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1973 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.